



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 settembre 2023  
(OR. en)

12537/23

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2023/0291 (NLE)**

---

---

**FISC 176  
ECOFIN 845**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/485 relativamente alla proroga dell'autorizzazione concessa alla Danimarca di continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/485  
relativamente alla proroga dell'autorizzazione concessa alla Danimarca  
di continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75  
della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/485<sup>1</sup> la Danimarca è stata autorizzata ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE per applicare un regime forfettario per l'uso a fini privati di veicoli commerciali leggeri, di peso totale massimo autorizzato di tre tonnellate, immatricolati unicamente per uso professionale ("misura speciale"). La misura speciale scade il 31 dicembre 2023.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 21 marzo 2023, la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare la misura speciale successivamente al 31 dicembre 2023.
- (3) Ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Danimarca con lettere del 3 e 4 maggio 2023. Con lettera del 5 maggio 2023 la Commissione ha comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
- (4) L'applicazione continua della misura consentirebbe ai soggetti passivi che hanno immatricolato un veicolo per esclusivo uso professionale di utilizzare tale veicolo per usi non professionali e di calcolare la base imponibile della prestazione di servizi fittizia conformemente all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE su base forfettaria giornaliera, senza perdere il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sul prezzo di acquisto di tale veicolo.

---

<sup>1</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/485 del Consiglio, del 19 marzo 2018, che autorizza la Danimarca ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 81 del 23.3.2018, pag. 13).

- (5) Il metodo di calcolo semplificato nell'ambito della misura speciale dovrebbe tuttavia essere limitato a 20 giorni di uso a fini privati per anno civile.
- (6) In base alle informazioni fornite dalla Danimarca nella sua richiesta, la situazione di fatto che giustificava l'applicazione della misura speciale non è cambiata. La Danimarca ha presentato alla Commissione la domanda corredata di una relazione che riesamina l'importo forfettario giornaliero per l'uso del veicolo a fini privati di un veicolo immatricolato per esclusivo uso professionale. In tale relazione la Danimarca sostiene che l'importo dell'IVA che può essere richiesto su base giornaliera rimane invariato a 40 DKK.
- (7) La Danimarca sostiene che la misura speciale ha funzionato molto bene negli ultimi anni e che è stata utilizzata da un numero crescente di soggetti passivi. La Danimarca sostiene inoltre che la misura speciale ha lo scopo di semplificare gli obblighi IVA a carico dei soggetti passivi che utilizzano occasionalmente per usi privati un veicolo immatricolato per esclusivo uso professionale, agevolando così la riscossione dell'IVA. Tuttavia rimarrebbe possibile per un soggetto passivo scegliere di immatricolare un veicolo commerciale leggero sia per uso professionale sia per uso non professionale. Così facendo, il soggetto passivo perderebbe il diritto a detrarre l'IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo, ma non sarebbe tenuto a versare una tariffa giornaliera in caso di uso non professionale.
- (8) L'autorizzazione di una misura speciale non priva i soggetti passivi del diritto alla piena detrazione dell'IVA a monte su un veicolo immatricolato per uso esclusivamente professionale che sia utilizzato occasionalmente per uso privato è in linea con le disposizioni generali in materia di detrazione stabilite dalla direttiva 2006/112/CE.

- (9) È pertanto opportuno prorogare l'applicazione della misura speciale. Tale proroga dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da consentire alla Commissione di valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace. È quindi opportuno che l'autorizzazione della misura speciale scada il 31 dicembre 2026.
- (10) L'eventuale richiesta di prorogare ulteriormente la misura speciale oltre il 31 dicembre 2026 dovrebbe essere presentata dalla Danimarca alla Commissione entro il 31 marzo 2026 unitamente a una relazione.
- (11) In base alle informazioni fornite dalla Danimarca che la misura speciale avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale che la Danimarca riscuote nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/485,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

All'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2018/485, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Essa si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2026.

L'eventuale domanda di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2026, corredata di una relazione comprensiva di un riesame della misura."

### *Articolo 2*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

*Articolo 3*

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---